

û

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

28 luglio 1970

AVVERTENZE:

Gli articoli contrassegnati con:

& sono stati introdotti o così modificati o integrati con l'accordo collettivo nazionale 5 dicembre 1973;

&& sono stati introdotti o così modificati o integrati con l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1977;

&&& vedasi accordo collettivo nazionale 29 gennaio 1980.

Il 28 luglio 1970, in Roma,

tra

il SINDACATO NAZIONALE DEGLI ENTI DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO (S.N.E.B.I.) rappresentato dai Signori: Avv. Giuseppe Boni, Avv. Guido Lotti, Dr. Giovanni Cormio, Dr. Bernardo Duse Masin, Avv. Celio Mastelli, Ins. Celestino Natale, Dr. Pasquale Siciliani, Avv. Giovanni Siviero, Comm. Girolamo Strada, Dr. Giovanni Tadini Buoninsegni Tobler, assistiti dalla Dr.ssa Anna Maria Martuccelli, dal Dr. Paolo Bon e dal Dr. Annibale Marini;

e

il SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI DELLA BONIFICA INTEGRALE E DELLA RIFORMA FONDIARIA, aderente alla Federazione Nazionale Dirigenti dell'Agricoltura, facente capo alla Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda - C.I.D.A., rappresentato dai Signori: Prof. Giancarlo Baldini, Avv. Manilio Mazza, Dott. Aldo Poli, Dott. Bruno Nardini, Dott. Antonio Vercesi, Ing. Ugo Gaetani, assistiti dall'Avv. Franco Panizza;

affermata concordemente la necessità che ai dirigenti siano assicurate condizioni adeguate all'importanza delle funzioni e al rilevante grado delle connesse responsabilità,

si stipula il seguente contratto collettivo nazionale.

Art. 1 - &&

Sfera di applicazione

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana) ed Enti consortili similari di diritto pubblico, aderenti al Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di cui al successivo art. 2, i quali esplicano la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i Consorzi ed Enti Consortili anzidetti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nei successivi articoli del presente contratto, i Consorzi e gli Enti consortili di cui all'art. 1, sono indicati, per brevità: "Consorzi".

Art. 2 - &&

Definizione contrattuale e classificazione dei dirigenti

Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel presente contratto, sono considerati dirigenti:

A) Il Direttore Generale, B) Il Direttore, C) Il Direttore unico, D) Il Direttore di servizio.

- Sono considerati Direttori Generali i prestatori di lavoro i quali:

1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'Ente;

2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio;

3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che deve risultare strutturata nei tre servizi fondamentali, intesi come indicato al 6° comma del presente articolo, ai quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, Direttori di servizi.

- Sono considerati Direttori i prestatori di lavoro i quali abbiano le funzioni previste ai numeri 1 e 2 del precedente comma nonché il

compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che risulti strutturata in uno o due servizi, intesi come indicato al 6° comma del presente articolo, ai quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, uno o due Direttori di servizio a seconda che il Direttore sia incaricato o meno anche di dirigere un servizio.

- Sono considerati Direttori Unici quei prestatori di lavoro i quali:

1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente;

2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio;

3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che sia articolata in più settori operativi (uffici, reparti e simili) dotati di autonomia funzionale ed organizzativa ai quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica impiegati con funzioni direttive (6a fascia funzionale C.C.N.L. 25-3-1976) e siano addetti dipendenti appartenenti alle altre fasce funzionali.

- Sono considerati Direttori di servizio quei prestatori di lavoro i quali:

1) collaborino in via immediata con il Direttore del Consorzio o, in mancanza di questo, con l'Amministrazione;

2) siano in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del Direttore, rispondendo del loro operato, in mancanza di quest'ultimo, direttamente alla Amministrazione;

3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento di uno dei tre servizi fondamentali (amministrativo, tecnico e agrario) in cui sia articolata l'intera organizzazione consortile;

4) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale addetto al servizio al quale siano preposti.

Ai fini del presente articolo si intende per "servizio" quell'unità organizzativa autonoma che raggruppi più settori operativi della attività istituzionale ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotati di autonomia funzionale ed organizzativa, ai quali sia preposto un impiegato con funzioni direttive (6a fascia funzionale C.C.N.L. 25-3-1976).

Rientrano altresì nella categoria dei dirigenti, cui si applica il presente contratto, i Vice Direttori Generali o figure simili a queste ultime.

In relazione al disposto dei precedenti commi, in assenza dei requisiti sopra indicati, il fatto che un dipendente ricopra il grado più elevato nella organizzazione del Consorzio non implica di per sé la qualifica di dirigente, cui si applica il presente contratto, anche se tale lavoratore risulti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione, trovando applicazione in tal caso la disciplina prevista per i dipendenti consorziali non dirigenti.

Art. 3 - &&

Commissione permanente per la classificazione del dirigente e la individuazione della classe di stipendio

E' istituita una Commissione permanente avente il compito di classificare, in relazione anche agli ordinamenti e alle esigenze organizzative dei Consorzi, i dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto in conformità e sulla base dei criteri sanciti dall'art. 2.

Alla stessa Commissione, allo scopo di conseguire uniformità di trattamenti, pur nel rispetto delle caratteristiche peculiari di ciascuna organizzazione consorziale, è attribuito altresì il compito di determinare la classe di stipendio spettante al singolo dirigente di cui al precedente comma sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11 e di quanto previsto alla tabella allegato A) al presente contratto.

La Commissione è composta da quattro membri di cui due nominati dallo SNEBI e uno dal Sindacato nazionale dirigenti stipulante. Detta Commissione sarà integrata da due membri nominati di volta in volta, uno dallo SNEBI e uno dal Sindacato nazionale dirigenti stipulante in rappresentanza delle rispettive organizzazioni regionali a seconda della Regione alla cui vigilanza è sottoposto il Consorzio interessato.

La Commissione sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del lavoro, di grado almeno pari a quello di dirigente superiore, espressamente nominato dal Ministro competente, su concorde richiesta delle parti contraenti.

La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese.

La disciplina relativa ai poteri e al funzionamento della Commissione è contenuta nel regolamento allegato D) al presente contratto.

Art. 4

Prestazioni a favore di più consorzi

Al requisito dell'esclusività delle prestazioni può derogarsi unicamente nell'ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi intercorsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l'interessato, il dirigente espliciti contemporaneamente le sue funzioni nell'interesse di due o più Consorzi.

In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento economico, si intende instaurato un unico rapporto e i relativi oneri sono ripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi.

Art. 5

Requisiti di età e titolo di studio

Ai fini del riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2103 cod.civ. all'inquadramento nella categoria e qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, non svolge autonoma rilevanza il possesso di un titolo di studio, ove questo, pur previsto dalla disciplina collettiva non sia richiesto da norme inderogabili di legge per lo svolgimento di determinate attività.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che l'equipollenza di altro titolo al diploma di laurea deve essere valutata in relazione alle norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle contenute nell'art. 1 del R.D.L. 27-10-1927, n. 2312 e nei relativi decreti emanati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 31 luglio 1961 e 4 maggio 1962.

Art. 6

Copertura dei posti di ruolo di dirigente

Per la copertura di posti di ruolo di dirigente il Consorzio può provvedere nelle seguenti forme:

- a) mediante assunzione per pubblico concorso;
- b) mediante promozione;

c) mediante passaggio in ruolo di dirigente con rapporto a tempo indeterminato;

d) mediante chiamata.

L'adozione della forma di copertura del posto rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione. Peraltro, se trattasi della copertura del posto di ruolo di dirigente di un Consorzio presso il quale siano in servizio dirigenti di ruolo e non di ruolo di grado inferiore aventi i requisiti per ricoprire il posto vacante, può farsi luogo alla chiamata di un soggetto estraneo all'organizzazione del Consorzio qualora questi assommi, ai prescritti titoli e requisiti, spiccate doti di competenza ed esperienza dello specifico settore della dirigenza di enti di bonifica e similari.

Nell'ipotesi di pubblico concorso il dirigente in servizio, a parità di merito, ha titolo preferenziale rispetto agli altri concorrenti, salva restando in ogni caso l'applicazione dei titoli previsti dalla legge che diano diritto a preferenza ed a precedenza.

Della Commissione giudicatrice deve far parte un rappresentante designato dal Sindacato Nazionale dirigenti stipulante. Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Amministrazione, debitamente pubblicata. Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di rappresentanza in seno alla Commissione stessa.

La promozione viene disposta dal Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le funzioni inerenti al posto da ricoprire, tra coloro che, muniti del previsto titolo di studio, abbiano prestato lodevole servizio di ruolo per almeno due anni nel grado che nella tabella organica consorziale risulta immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

Art. 7

Assunzione dirigente non di ruolo

All'assunzione di dirigente non di ruolo si provvede mediante concorso, chiamata o promozione ai sensi del precedente art. 6

Art. 8

Periodo di prova

Il dirigente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di sei mesi.

Nei casi che danno luogo alla sospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi e simili), il periodo di prova può essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di tempo corrispondente.

Art. 9

Doveri del dirigente

Il dirigente ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento del servizio.

Al dirigente è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio.

Dal divieto sancito dal precedente comma rimangono esclusi gli incarichi accademici e la partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti del dirigente.

In caso di contestazione sulla sussistenza del predetto limite della compatibilità il giudizio è demandato ad una Commissione di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato con la procedura contemplata per la designazione del Presidente della Commissione di cui al 4° comma dell'art. 27, e gli altri due nominati, rispettivamente, dal Consorzio e dal dirigente.

Art. 10

Stipendio

Lo stipendio mensile, pagabile in via posticipata, è costituito dallo stipendio base e dagli aumenti periodici spettanti ai sensi del successivo art. 13.

Qualora all'espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio, riscaldamento, energia elettrica e

simili), viene determinato il corrispondente valore in denaro, con conseguente trattenuta di pari importo sullo stipendio.

Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corrisposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge.

Art. 11

Minimi di stipendio base

I minimi di stipendio base, distinti in classi, sono fissati nella tabella Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto.

Per la individuazione della classe si tiene conto della importanza del Consorzio valutata con riferimento, oltreché all'estensione del comprensorio e all'ammontare della contribuzione, alla intensità e complessità dell'attività svolta dal Consorzio stesso nonché all'organizzazione dei servizi e degli uffici consortile e al grado di responsabilità che l'espletamento delle funzioni di dirigente comporta.

Nella ipotesi in cui sorga contestazione circa l'individuazione della classe del minimo di stipendio base, decide la Commissione prevista all'art. 45.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Si conferma che gli stipendi base di cui alla tabella Allegato "A" costituiscono soltanto dei minimi.

Art. 12 - &&

Riduzione minimi di stipendio base

Nel determinare lo stipendio base dei dirigenti che dipendono dai Consorzi aventi il comprensorio di estensione inferiore a 15.000 ettari, nonché la contribuzione annua di importo inferiore a Lire 60.000.000, può apportarsi una riduzione, fino al massimo del 12%, sull'importo dell'ultima classe degli stipendi minimi indicati nella tabella Allegato "A".

DICHIARAZIONE A VERBALE

Affinché possa applicarsi la riduzione di cui al

presente articolo, è necessaria la contemporanea presenza di entrambe le condizioni ivi previste. Pertanto, se una delle due anzidette condizioni non sussiste, non può farsi luogo alla riduzione.

Art. 13

Aumenti periodici

L'anzianità di servizio prestato con la qualifica di dirigente comporta il diritto ad aumenti periodici dello stipendio base, non superiori complessivamente a sedici e ammontanti, ciascuno, al 5% (cinque per cento) dell'importo dello stipendio base medesimo.

I primi quattro aumenti hanno periodicità annuale, i successivi sette biennale e gli altri cinque triennale.

Art. 14 - &&&

Anzianità convenzionale

Il Consorzio può, non oltre la data del compimento del periodo di prova, riconoscere, in tutto o in parte, al dirigente, sotto forma di anzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici o del trattamento di quiescenza ovvero per entrambi detti fini, il servizio prestato con funzioni analoghe e per congrua durata presso Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici, o di scolo, nonché presso enti similari od Amministrazioni pubbliche.

Nell'ipotesi in cui al dirigente venga riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una anzianità convenzionale per il servizio prestato con la stessa qualifica presso altro Consorzio, tale anzianità sarà considerata come anzianità effettiva di servizio anche ai fini di quanto previsto al 5° comma dell'art. 33, qualora il dirigente, con apposita domanda scritta, chieda al Consorzio di versare a tal fine l'importo dell'indennità di anzianità percepita per il servizio prestato presso l'altro Consorzio.

Il Consorzio può inoltre, entro il termine di cui al primo comma, riconoscere al dirigente, sotto forma di anzianità convenzionale computabile ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso altro Consorzio con la qualifica di impiegato, antecedente al passaggio nella categoria dei dirigenti, sempreché l'interessato, entro lo stesso termine, con apposita domanda scritta, chieda al Consorzio di versare a tal fine l'importo dell'indennità di anzianità percepita per il servizio prestato

presso l'altro Consorzio.

L'anzianità convenzionale di cui al comma precedente non viene computata ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità richiesta dall'art. 33 per il conseguimento del diritto a pensione.

Art. 15

Effetti della promozione sugli aumenti periodici

In caso di promozione nell'ambito della categoria dei dirigenti, deve essere assicurato un aumento di stipendio almeno pari all'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare dello stipendio base della nuova classe e l'ammontare dello stipendio base della classe in cui l'interessato è inquadrato all'atto della promozione, mediante l'attribuzione, occorrendo, del numero di aumenti periodici all'uopo necessari.

In caso di promozione dalla categoria degli impiegati a quella dei dirigenti, deve essere assicurato un aumento dello stipendio goduto all'atto della promozione almeno pari all'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare dello stipendio base della nuova classe di cui alla tabella Allegato A) - con il limite massimo dell'ammontare dello stipendio base previsto per la classe 6a - e l'ammontare dello stipendio base, maggiorato della indennità integrativa, della classe cui l'interessato è inquadrato all'atto della promozione, mediante l'attribuzione, occorrendo, del numero di aumenti periodici all'uopo necessari.

Qualora la promozione coincida con la maturazione dell'aumento periodico, competono al dirigente sia la maggiorazione di cui all'art. 13 sia l'aumento di cui ai due precedenti commi.

Nella nuova posizione, il primo aumento periodico, anche successivo a quelli eventualmente attribuiti ai sensi dei commi precedenti, compete al momento del compimento del periodo annuale, biennale o triennale decorrente dalla data dell'ultimo aumento periodico maturato nella precedente posizione.

Art. 16 - &&&

Adeguamento dello stipendio al costo della vita

Lo stipendio viene adeguato semestralmente al costo della vita, applicando, all'importo del medesimo, le variazioni percentuali del valore dell'indice del costo anzidetto, accertato dall'ISTAT in sede nazionale.

La percentuale di variazione applicabile è pari al rapporto esistente fra il valore dell'indice del costo della vita dei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno e quello del mese di dicembre 1968 (valore 104), salvo l'arrotondamento per difetto o per eccesso, rispettivamente, delle frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e di quelle superiori.

Tali variazioni trovano applicazione, rispettivamente, con decorrenza 1 luglio e 1 gennaio successivi.

L'importo risultante dall'adeguamento al costo della vita costituisce parte integrante ed inscindibile dello stipendio base ad ogni effetto.

Art. 17

Stipendio annuo

Per ogni anno solare di servizio spettano al dirigente quattordici mensilità di stipendio, di cui dodici vengono corrisposte nel giorno consueto di ciascun mese, le altre due, rispettivamente, a metà giugno e a metà dicembre, in aggiunta allo stipendio mensile spettante per tali mesi ed in misura pari all'importo dello stesso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle due mensilità previste al 1° comma quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell'anno medesimo.

Art. 18

Missioni e trasferte

Al dirigente che si rechi per ragioni di servizio fuori della località ove ha sede il proprio Ufficio compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e simili, nonché delle altre riconosciute necessarie all'assolvimento del servizio.

Il Consorzio può, con l'adesione del dirigente, determinare importi forfettizzati per il rimborso di tali spese.

Art. 19

Ferie

Per ogni anno di servizio spettano al dirigente le ferie, di durata complessivamente non inferiore a 30 giorni.

Art. 20

Infortunio e malattia extra professionali

Nei casi di infortunio o di malattia non dipendenti da causa di servizio, al dirigente, che abbia superato il periodo di prova, deve essere garantito, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli istituti assistenziali e previdenziali, l'intero stipendio per i primi dieci mesi di assenza e la metà di esso per i successivi cinque.

Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il quindicesimo mese e sempreché sussista - a giudizio del Collegio medico di cui all'art. 27 - prognosi di guarigione con efficiente ripresa del servizio, al dirigente viene, a sua richiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di quindici mesi. Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che il dirigente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale scadenza, qualora in seguito a nuova prognosi risulti che lo stesso non possa efficientemente riprendere servizio, il rapporto si risolve di diritto.

Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifichi un altro, l'assenza relativa a quest'ultimo periodo di malattia viene considerata come prosieguo del primo a tutti gli effetti.

Lo stato di malattia o di infortunio deve essere tempestivamente documentato dal dirigente mediante certificato medico.

Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Art. 21

Infortunio e malattia professionali

In caso di infortunio o di malattia dipendenti da causa di servizio, si fa luogo al seguente trattamento:

I - Per i dirigenti di ruolo ovvero per i dirigenti non di ruolo con anzianità di servizio effettivo pari o superiore ad anni 20

a) se al dirigente sia derivata invalidità temporanea che non gli consenta l'espletamento delle funzioni commesse, al dirigente medesimo deve essere garantita, per tutto il periodo dell'inabilità, la conservazione del posto, nonché, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli istituti previdenziali ed assistenziali, l'intero stipendio percepito all'atto del verificarsi della malattia o dell'infortunio.

Il dirigente ha diritto altresì al rimborso delle spese di cura e di degenza, previa le opportune intese con l'Amministrazione;

b) se al dirigente sia derivata invalidità permanente che lo renda inabile all'espletamento delle sue funzioni, il rapporto è automaticamente risolto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità permanente e, oltre al rimborso di quanto previsto alla precedente lett. a), al dirigente è corrisposto il trattamento di quiescenza - calcolato sulla base dello stipendio goduto all'atto della risoluzione del rapporto - previsto dal presente contratto al raggiungimento del trentesimo ovvero del ventesimo anno di anzianità utile di servizio, a seconda che il dirigente, al verificarsi dell'evento, abbia compiuto, o meno, dieci anni di servizio effettivo;

c) in caso di invalidità permanente totale che non consenta l'espletamento di alcuna attività, o di morte del dirigente in conseguenza dell'infortunio o della malattia riconosciuti per causa di servizio, oltre al rimborso di cui alla lett. a), all'interessato o agli aventi diritto indicati al successivo art. 36 è corrisposto in ogni caso il trattamento massimo di pensione - calcolato sullo stipendio indicato alla lett. b) - ovvero, qualora venga esercitata la facoltà di opzione, l'indennità di anzianità nell'importo determinato in conformità al disposto della lett. c) del seguente numero II;

II - Per i dirigenti non di ruolo con anzianità di servizio effettivo inferiore ad anni 20:

a) se al dirigente sia derivata invalidità temporanea che non gli consenta l'espletamento delle funzioni commesse, al dirigente compete lo stesso trattamento di cui alla lett. a) del precedente numero I;

b) in caso di invalidità permanente che lo renda inabile all'espletamento delle sue funzioni, il rapporto è automaticamente risolto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità permanente e, oltre al rimborso di cui alla precedente lett. a), al dirigente è liquidata l'indennità di anzianità - calcolata sulla base dello stipendio indicato alla

lett. b) del numero I - prevista dal contratto al raggiungimento del trentesimo ovvero del ventesimo anno di anzianità utile di servizio, a seconda che al momento del verificarsi dell'infortunio o della malattia il dirigente abbia compiuto, o meno, dieci anni di servizio effettivo;

c) in caso di invalidità permanente totale che non consenta l'espletamento di alcuna attività, o di morte del dirigente in conseguenza dell'infortunio o della malattia riconosciuti per causa di servizio, oltre al rimborso di cui alla precedente lett. a), al dirigente o ai suoi aventi diritto di cui all'art. 2122 c.c. è liquidata in ogni caso l'indennità di anzianità - calcolata sulla base dello stipendio indicato alla lett. b) del numero I - prevista dal presente contratto al raggiungimento del trentesimo anno di anzianità utile di servizio.

Gli accertamenti ed il giudizio sul grado di invalidità sono deferiti ad un Collegio medico costituito nel modo previsto al successivo art. 27.

Art. 22

Mantenimento dell'alloggio

In caso di malattia o di infortunio, al dirigente viene mantenuto l'alloggio consorziale, eventualmente in godimento, per tutto il periodo di conservazione del posto, salva la disposizione del comma seguente.

Qualora il mantenimento dell'alloggio risulti incompatibile con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione, è corrisposta una indennità di ammontare pari al valore locativo dell'alloggio, determinato ai sensi dell'art. 10.

Art. 23

Anticipazione dei trattamenti previdenziali

Nelle ipotesi previste al primo comma dell'art. 20 e alla lettera a) numeri I e II dell'art. 21 il Consorzio anticipa al dirigente, mensilmente, in coincidenza della corresponsione delle quote a suo carico, le somme dovute al dirigente stesso dagli istituti previdenziali. Tali somme dovranno essere rimborsate dal dirigente al Consorzio all'atto della liquidazione delle stesse da parte dei predetti istituti.

Le somme versate od anticipate mensilmente dal Consorzio sono assoggettate a tutte le contribuzioni e ritenute di legge.

Art. 24

Cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali

In caso di invalidità temporanea o permanente ovvero di morte, non dipendenti da causa di servizio, le somme liquidate e le prestazioni erogate dagli Istituti ed Enti, presso i quali il dirigente è assicurato per l'assistenza di malattia o contro i rischi di infortunio in forza di legge o di altre disposizioni obbligatorie, rimangono a beneficio del dirigente medesimo ad eccezione di quanto previsto all'art. 20, 1° comma.

Nell'ipotesi in cui gli eventi indicati al primo comma siano dipendenti da causa di servizio, l'ammontare delle spese di cura e di degenza liquidato dagli Enti previdenziali viene detratto dall'importo dovuto dal Consorzio ai sensi delle lettere a) dell'art. 21; le somme liquidate e le prestazioni erogate al dirigente da istituti previdenziali o assicurativi presso i quali esso sia iscritto, tanto in forza di legge che di altre disposizioni obbligatorie, per la copertura dei rischi di infortunio e per l'istituzione di fondi di previdenza, rimangono a beneficio del dirigente medesimo, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) numero I e II dell'art. 21.

Art. 25

Aspettativa

Il dirigente che abbia compiuto almeno tre anni di servizio effettivo ha diritto, qualora ne faccia richiesta per giustificati motivi personali o di famiglia, ad essere collocato in aspettativa per una durata che, in un quinquennio, non può essere complessivamente superiore a dodici mesi.

Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun effetto, al dirigente non spettano emolumenti di sorta.

La concessione dell'aspettativa può essere revocata per sopravvenute imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 26 - &&

Cause di cessazione del rapporto

Sono cause di cessazione del rapporto:

- a) la morte;
- b) la perdita della cittadinanza italiana;
- c) la malattia e l'infortunio, nei modi e nei termini previsti agli artt. 20 e 21;
- d) la dispensa nell'interesse del servizio;
- e) il licenziamento in tronco e quello di diritto, per motivi disciplinari;
- f) le dimissioni volontariamente rassegnate o dichiarate di ufficio;
- g) il recesso del dirigente motivato da fatto, addebitabile al Consorzio, lesivo della posizione morale e della dignità del dirigente medesimo, avente una rilevanza tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. Il giudizio in ordine alla rilevanza della causa del recesso è demandato ad una Commissione nominata in conformità al disposto di cui al 2° comma dell'art. 28;
- h) il compimento del 60° anno di età, salvo il disposto dei commi 2° e 3° e 4° dell'art. 31;
- i) la soppressione del posto per il dirigente di ruolo e la motivata impossibilità di prosecuzione del rapporto a causa della riorganizzazione dei servizi consortili per i dirigenti non di ruolo con anzianità di servizio pari o superiore ad anni 20;
- l) il recesso del Consorzio dal rapporto a tempo indeterminato, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, per i dirigenti con anzianità di servizio inferiore a 20 anni;
- m) la scadenza del termine prefissato per il rapporto a tempo determinato.

Art. 27

Dispensa nell'interesse del servizio

Il dirigente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata inidoneità generale all'adempimento delle sue funzioni.

Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico

composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del dirigente e da un terzo designato dall'Ordine dei medici della Provincia ove ha sede la Prefettura di cui all'ultimo comma, su richiesta di uno dei due anzidetti sanitari.

Qualora una delle parti, debitamente invitata dall'altra, non provveda alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest'ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici.

Il provvedimento di dispensa per inidoneità generale deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da undici membri nominati come segue:

- tre, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello nel cui distretto ha sede la Prefettura di cui all'ultimo comma, tra i magistrati di questa, ovvero, in mancanza di tale nomina, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura di cui all'ultimo comma;
- quattro, dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
- quattro, dal Sindacato al quale il dirigente è iscritto.

Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute alla Prefettura cui compete il controllo degli atti del Consorzio.

Art. 28

Dimissioni d'ufficio

Le dimissioni d'ufficio vengono dichiarate qualora il dirigente, quantunque diffidato dal Consorzio con lettera A.R.:

- a) contravvenga al divieto sancito dall'art. 9;
- b) si astenga dal prestare servizio per un periodo superiore a 15 giorni, senza fornire giustificazione.

Il provvedimento per il motivo di cui alla lettera a) va adottato, previa contestazione dell'addebito e concessione di un termine di loro spettanza, queste sono devolute alla Prefettura cui apposta Commissione composta da cinque membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato in conformità al disposto del quarto comma del precedente art. 27, due nominati dal Sindacato Nazionale dei Consorzi, e due dal Sindacato al quale il dirigente è iscritto.

Art. 29 - &

Soppressione del posto e cessazione del rapporto per motivata impossibilità di prosecuzione a causa di riorganizzazione dei servizi consortili

Nell'ipotesi in cui dalla modificazione della pianta organica - effettuata per obiettive esigenze dell'organizzazione dei servizi del Consorzio e previa modifica del regolamento - derivi la soppressione di un posto di ruolo, il Consorzio provvede al collocamento in disponibilità del dirigente che occupava il posto soppresso, sempreché tale dirigente non accetti di coprire altro posto di pari importanza eventualmente vacante, per il quale possieda i prescritti titoli e sia ritenuto idoneo dal Consorzio medesimo.

Al dirigente collocato in disponibilità spetta un assegno d'importo pari all'intero o alla metà dello stipendio, a seconda che, all'atto dell'emanazione del relativo provvedimento, abbia già maturato, o meno, l'anzianità di dieci anni di effettivo servizio.

Durante la posizione di disponibilità il dirigente può concorrere, con diritto di preferenza, a parità di merito, alla copertura di altri posti di dirigente che si rendessero nel frattempo vacanti, per i quali possieda i prescritti titoli.

Allo scadere di un anno dalla data di collocamento in disponibilità, senza che il dirigente abbia potuto ricoprire altro posto di ruolo, ha luogo automaticamente la cessazione del rapporto. In questo caso al dirigente viene riconosciuta, agli effetti del trattamento di quiescenza, una anzianità convenzionale rispettivamente pari ad un mezzo o ad un quarto della differenza tra 60 e l'età del dirigente al momento della cessazione del rapporto, a seconda che il medesimo abbia un'anzianità di servizio effettivo superiore, o meno, a dieci anni.

Nelle ipotesi, contemplate all'art. 31, di prosecuzione del rapporto oltre il 60° anno di età, l'anzianità convenzionale di cui al precedente comma sarà pari ad un mezzo o ad un quarto della differenza tra 65 e l'età del dirigente al momento della cessazione del rapporto.

Qualora la soppressione di posto derivi da fusione, aggregazione, scissione o modifica dei confini territoriali dei Consorzi ovvero da raggruppamento degli Uffici, come previsto all'art. 62 del r.d. 13-2-1933, n. 215 e successive modificazioni, rimangono applicabili le norme previste dal presente articolo.

in deroga a quanto prescritto al penultimo comma dell'art. 33, il

periodo di disponibilità e l'anzianità convenzionale riconosciuta ai sensi del presente articolo si considerano servizio effettivo.

Il trattamento contemplato nel presente articolo compete altresì al dirigente non di ruolo con anzianità di servizio pari o superiore ad anni 20 nell'ipotesi di cessazione del rapporto contemplata alla lett. i) dell'art. 26.

Art. 30

Dimissioni volontarie

Il dirigente che intenda rassegnare le dimissioni deve notificarle per iscritto a mezzo foglio raccomandato con avviso di ricevimento, rispettando i termini di preavviso di cui al successivo art. 41, ridotti a metà.

Art. 31 - &&

Limiti di età

Il compimento del 60° anno di età risolve automaticamente il rapporto di lavoro.

Tuttavia il dirigente che, al compimento del 60° anno di età, abbia una anzianità di servizio effettivo di almeno dieci anni, ha diritto, a sua domanda scritta, da inoltrarsi anteriormente alla data di risoluzione del rapporto, di rimanere in servizio fino al compimento del 65° anno di età.

In ogni caso, ove intervenga apposito accordo scritto tra le parti, il limite di età di 60 anni può essere prorogato fino al compimento del 65° anno di età.

Al dirigente al quale al compimento del 65° anno di età manchi ancora un anno di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla pensione consortile o INPS è consentito, dietro sua domanda scritta, di rimanere in servizio fino al conseguimento del diritto alle predette pensioni.

Art. 32

Diritto al trattamento di quiescenza

In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro spetta al

dirigente il trattamento di quiescenza indicato agli articoli seguenti.

Art. 33

Trattamento di pensione

Ha diritto alla pensione, a totale carico del Consorzio, il dirigente con almeno venti anni di anzianità effettiva di servizio, il cui rapporto cessi per il raggiungimento dei limiti di età.

Indipendentemente dall'età, la pensione spetta altresì al dirigente di ruolo e non di ruolo con almeno venti anni di anzianità effettiva di servizio, nonché al dirigente di ruolo con almeno 15 anni di anzianità effettiva conseguita esclusivamente nella qualifica di dirigente, qualora il rapporto cessi:

- per infortunio o per malattia extra professionale, accertati dal Collegio medico previsto all'art. 27;
- per i motivi indicati alla lett. i) dell'art. 26;
- per dispensa nell'interesse del servizio;
- per il recesso del dirigente previsto alla lettera g) dell'art. 26.

La pensione spetta inoltre al dirigente di ruolo e non di ruolo dimissionario con almeno 55 anni di età e venticinque anni di anzianità effettiva di servizio, ovvero al dirigente di ruolo, indipendentemente dall'età, con almeno 20 anni di anzianità effettiva conseguita esclusivamente nella qualifica di dirigente.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai n. I e II lettere b) e c) dell'art. 21.

Ai fini del conseguimento delle anzianità minime contemplate nel presente articolo, non vengono computate le eventuali anzianità convenzionalmente riconosciute o normativamente spettanti al dirigente a qualsiasi titolo, non corrispondenti a servizio effettivamente prestato in via continuativa ed esclusiva presso il Consorzio, o presso più Consorzi nell'ipotesi prevista al precedente art. 4, eccettuate quelle conseguenti ai casi previsti alla lett. i) dell'art. 26, all'arrotondamento della frazione di anno in ci al successivo art. 35, nonché all'anzianità convenzionale prevista al 2° comma dell'art. 14.

La pensione va corrisposta unitamente a prospetto esplicativo.

Art. 34

Determinazione del trattamento di pensione

Il trattamento annuo di pensione è pari a tenti trentesimi dei 9/10 dell'importo dell'ultimo stipendio mensile moltiplicato per quattordici, quanti sono gli anni di anzianità di servizio, effettiva o convenzionale, conseguita dal dirigente all'atto della cessazione del rapporto, con il massimo di trenta trentesimo.

per i dimissionari che fruiscono del trattamento previsto al terzo comma dell'art. 33, l'ammontare della pensione, limitatamente agli anni antecedenti il compimento del 60° anno di età, viene calcolato sulla base degli 8/10 dello stipendio annuo indicato al 1° comma del presente articolo.

L'ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodici od in quattordici rate mensili posticipate; in questa ultima ipotesi le due rate eccedenti le prime dodici vengono pagate, rispettivamente, nei mesi di giugno e di dicembre.

Art. 35

Arrotondamento della frazione di anno

Ai fini del computo dell'anzianità per la corresponsione della indennità di anzianità e della pensione la frazione di anno superiore ai sei mesi vale come anno intero di effettivo servizio anche ai fini di quanto previsto al 5° comma dell'art. 33.

art. 36

Pensione di reversibilità

Alla morte del pensionato nonché nell'ipotesi in cui i dirigenti di ruolo e non di ruolo decedano dopo aver conseguito una anzianità di almeno venti anni di effettivo servizio ovvero nell'ipotesi di decesso del dirigente di ruolo con un'anzianità effettiva di almeno quindici anni conseguita esclusivamente nella qualifica di dirigente, la pensione è reversibile:

- a) alla vedova fino a quando non contragga nuove nozze;
- b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e agli affiliati durante il periodo di minore età, salvo che trattandosi di figlie nubili contraggano matrimonio;

c) ai figli di cui alla precedente lettera b) anche se maggiorenni purché inabili al lavoro;

d) ai figli di cui alla precedente lettera b) fino al conseguimento del diploma di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età.

La pensione di reversibilità compete nelle seguenti misure:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

La vedova non ha diritto a pensione quando il matrimonio sia stato contratto dal pensionato dopo il compimento del settantaduesimo anno di età e il matrimonio sia durato meno di due anni, e quando sussista separazione personale per colpa della vedova in virtù di sentenza passata in giudicato.

Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma, o il decesso del pensionato sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

I figli adottivi e gli affiliati nonché gli adottanti e gli affilianti non hanno diritto a pensione se l'adozione e l'affiliazione hanno effetto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

in caso di decesso della moglie, dirigente consorziale o pensionata, la pensione di reversibilità spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile al lavoro.

il marito non ha diritto a pensione qualora sussista separazione personale per colpa del marito medesimo in virtù di sentenza passata in giudicato.

Il marito perde il diritto alla pensione quando contratta nuove nozze.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che alla data della morte del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. La

pensione spettante ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di più aventi diritto, fermo rimanendo il limite inferiore del 15 per cento, la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione diretta.

Nell'ipotesi di decesso del dirigente di ruolo ovvero del dirigente non di ruolo con anzianità effettiva di servizio pari o superiore ad anni 20, in conseguenza di infortunio o malattia per causa di servizio, trovano applicazione le disposizioni di cui al numero I lett. c) dell'art. 21.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei casi in cui gli eventi indicati al 1° comma si siano verificati successivamente al 1° gennaio 1970.

Art. 37 - &&&

Adeguamento dell'ammontare della pensione al costo della vita

L'ammontare della pensione risultante dalla applicazione dei precedenti articoli è suscettibile delle stese variazioni percentuali che subiscono gli stipendi indipendentemente dal variare del costo della vita.

La norma di cui al comma precedente si applica anche alle pensioni relative ai rapporti risolti sino alla data del 30 giugno 1969, anche in sostituzione delle variazioni dell'eventuale indennità di contingenza.

Art. 38

Detrazione della pensione I.N.P.S. o di altro assegno di pensione sostitutiva

Dall'importo della pensione diretta o di reversibilità vengono detratti i 2/3 dell'importo annuo della pensione corrisposta dall'I.N.P.S. o della pensione sostitutiva di quella INPS corrisposta da altri enti previdenziali all'ex dirigente od ai suoi aventi causa, esclusa la parte afferente al riscatto eventualmente effettuato dal dirigente ed esclusa altresì la parte afferente ai versamenti eventualmente effettuati per il servizio prestato presso altri datori di lavoro e non riconosciuto dal Consorzio a titolo di anzianità convenzionale agli effetti del trattamento di quiescenza.

Nell'importo annuo della pensione previdenziale detraibile non vanno calcolate altresì le quote costituenti maggiorazioni della pensione stessa sia per carichi di famiglia sia per

anzianità per benemerenze belliche ivi compresi il servizio di leva e di richiamo alle armi, non riconosciuti dal Consorzio ai fini del trattamento di quiescenza.

Per le pensioni relative a cessazioni di rapporti intervenute dal 1° gennaio 1970, l'importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determinato all'atto del collocamento a riposo, non subisce in prosieguo di tempo alcuna variazione.

Per le pensioni maturate anteriormente alla predetta data dell'1-1-1970 l'importo della quota di pensione previdenziale detratto all'1-1-1970 non subisce in prosieguo di tempo alcuna variazione.

Nell'ipotesi in cui le pensioni previdenziali maturino successivamente alla data del collocamento a riposo ovvero, nel caso di cui al quarto comma, in data successiva all'1-1-1970, l'importo della quota previdenziale detraibile, determinato, ai sensi dei primi due commi, alla data in cui si consegue il diritto alla pensione previdenziale, non subisce in prosieguo di tempo alcuna variazione.

Art. 39

Indennità di anzianità

Qualora non venga corrisposto il trattamento di pensione, al dirigente od ai suoi aventi diritto di cui all'art. 2122 del codice civile, deve essere versata una indennità di anzianità di importo pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio - calcolato ai sensi dell'art. 2121 del codice civile - quante risultano dall'applicazione della tabella Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente contratto, in conformità ai seguenti criteri:

- una mensilità per ogni anno di servizio per i primi cinque anni;
- una mensilità e mezza per ogni anno di servizio successivo ai cinque e fino ai dieci;
- due mensilità per ogni anno di servizio successivo ai dieci.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto, per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio, al dirigente non di ruolo con anzianità effettiva di servizio inferiore ad anni 20 compete l'indennità di anzianità contemplata alle lett. b) e c) del numero II dell'art. 21.

Art. 40

Opzione per l'indennità di anzianità

Entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto l'ex dirigente può optare, mediante dichiarazione scritta da inviarsi al Consorzio a mezzo foglio raccomandato con avviso di ricevimento, per l'indennità di anzianità in luogo della pensione.

Uguale facoltà compete, nel caso di cessazione del rapporto per morte del dirigente, agli aventi diritto a pensione di reversibilità.

L'opzione può anche essere parziale. Qualora il dirigente od i suoi aventi diritto intendano esercitare quest'ultima facoltà, dovranno indicare nella dichiarazione scritta, da inviarsi nei modi e nei termini di cui al 1° comma, l'aliquota percentuale - che non può essere inferiore al venti né superiore al cinquanta per cento - dell'ammontare dell'indennità di anzianità, per la quale l'opzione viene esercitata.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma, l'ammontare della pensione consorziale è ridotto della percentuale corrispondente a quella per cui l'opzione è stata esercitata. uguale riduzione viene apportata alla quota di pensione I.N.P.S. o pensione sostitutiva da detrarsi ai sensi dell'art. 38.

Quando sia stata tempestivamente esercitata la facoltà di opzione di cui ai precedenti commi, ferma restando la data di cessazione del rapporto, è dovuta dal Consorzio, nei casi previsti all'art. 41, anche l'indennità sostitutiva di preavviso.

Art. 41

Preavviso

Nell'ipotesi indicate alle lett. c), d), i) limitatamente al dirigente non di ruolo ed l) dell'art. 26 il Consorzio è tenuto a dare il preavviso con rispetto dei termini di seguito indicati, decorrenti dall'inizio o dalla metà del mese, ed il rapporto cessa con la scadenza dei termini stessi:

- quattro mesi per anzianità effettiva di servizio fino a cinque anni;
- sei mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 5 e fino a 10 anni;
- otto mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 10 e fino a 15 anni;
- dieci mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 15 e fino a 20 anni;

- dodici mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 20 anni.

Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui al comma precedente nonché nel caso di morte del dirigente, il Consorzio è obbligato a corrispondere, ai sensi degli artt. 2118 e 2122 c.c., una indennità pari all'importo dello stipendio spettante per il periodo di preavviso.

Al pagamento dell'indennità sostitutiva è tenuto il dirigente nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso indicati all'art. 30.

Tranne il caso di morte e le ipotesi previste all'art. 40, il periodo di preavviso, da concedersi da parte del Consorzio, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è considerato come servizio effettivo sia per la determinazione dell'ultimo stipendio, sia per il calcolo dell'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, salvo che il Consorzio, dietro richiesta scritta del dirigente, abbia consentito alla risoluzione immediata del rapporto, esonerandolo dal prestare servizio.

Art. 42 - &&

aggiornamento culturale-professionale

Nel comune interesse di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, le Amministrazioni consorziali adotteranno le idonee misure per favorire la partecipazione dei dirigenti a corsi, seminari o altre iniziative culturali, secondo le intese che interverranno tra il Consorzio e il dirigente interessato.

Art. 43 - &&

Contributi sindacali

I Consorzi opereranno sulle retribuzioni la trattenuta dei contributi sindacali e per assistenza contrattuale dovuti dai dirigenti al Sindacato nazionale dirigenti firmatario del presente accordo, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, in conformità alle modalità che saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 44 - &&

Rappresentanze sindacali

il Sindacato nazionale dirigenti firmatario del presente accordo può istituire rappresentanze sindacali a carattere provinciale o regionale, ove non sia possibile costituire la rappresentanza sindacale aziendale.

Lo stesso Sindacato provvederà a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza ai Consorzi interessati e allo SNEBI territorialmente competente.

Art. 45

Controversie

Per la risoluzione delle controversie individuali e collettive che potessero comunque insorgere nell'applicazione del presente contratto è istituita una Commissione i cui compiti, composizione e funzionamento sono disciplinati dalle norme contenute nel Regolamento Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 46

Disposizioni generali

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano, semprechè compatibili con il rapporto dirigenziale, le disposizioni contrattuali collettive concernenti gli impiegati dei Consorzi di bonifica, aventi il grado immediatamente inferiore ai dirigenti e, in mancanza, le norme legislative interessanti questi ultimi.

Qualora, in sede di applicazione del contratto collettivo degli impiegati, il Consorzio abbia introdotto nel regolamento organico un complesso di disposizioni normative ed economiche più favorevoli in misura rilevante, analogo trattamento deve essere praticato ai dirigenti rispetto ai quali l'ente si sia limitato ad applicare puramente e semplicemente le norme del presente contratto collettivo.

Art. 47 - && - &&&

Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto ha decorrenza dal 1°-1-1976 e scadrà il 31-12-1978.

Il presente contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno sette mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.

Le parti dovranno dare inizio alla discussione delle proposte entro 3 mesi dalla presentazione delle medesime.

Art. 48

Con l'applicazione del presente contratto, salvo quanto previsto al successivo comma, vengono a cessare gli assegni ad personam, le indennità di funzione ed ogni altro emolumento di qualsiasi specie, eventualmente già attribuiti o comunque corrisposti ai dirigenti in aggiunta allo stipendio, ad eccezione di quelli attribuiti per l'espletamento di compiti superiori o estranei alle funzioni di competenza.

Qualora l'ammontare della nuova retribuzione - risultante all'1-7-1969, dallo stipendio base determinato ai sensi del precedente art. 47 - sia inferiore, a causa della sussistenza di assegni o di indennità indicati al precedente comma, all'importo del complesso degli emolumenti goduti dal dirigente al 30-6-1969, la differenza deve essere corrisposta a titolo di assegno personale non computabile ai fini degli aumenti periodici.

Art. 49 - &&

Le pensioni consorziali, sia dirette che indirette, conseguenti a cessazioni di rapporti di lavoro intervenute sino al 31-12-1975 sono rivalutate, con decorrenza 1-1-1976, mediante l'applicazione, sull'importo delle pensioni in atto al 31-12-1975, al netto della percentuale di maggiorazione per adeguamento al costo della vita, di un aumento fisso di L. 15.000.

Con decorrenza 1-7-1977 il predetto aumento è elevato di ulteriori L. 5.000.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamento maturati.

CHIARIMENTO A VERBALE

L'importo della pensione base determinato applicandosi l'aumento di L. 15.000 costituisce la base per il calcolo delle percentuali di adeguamento al costo della vita già maturate al 31-12-1975 e delle eventuali successive variazioni allo stesso titolo.

uguale calcolo dovrà effettuarsi per l'ulteriore aumento di L. 5.000.

Art. 50 - &&

Le indennità di anzianità e le pensioni conseguenti a cessazioni di rapporti di lavoro intervenute tra il 1° gennaio 1976 e la data di stipulazione del presente contratto, debbono essere liquidate o riliquidate in conformità alle disposizioni contenute nel contratto stesso.

Art. 51 - &&

Ai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ai quali è applicata la disciplina contrattuale del personale non dirigente, ai sensi dell'art. 3 del precedente C.C.N.L. 28-1-1970, la disciplina medesima resta confermata salvo specifica diversa determinazione della Commissione prevista al precedente articolo 3.

ALLEGATO "A"

TABELLA DELLE CLASSI DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE

(art. 11 del contratto)

-----		-----	
a decorrere dall'1-1-1976		a decorrere dall'1-7-1977	
-----		-----	
1a classe	495.000	1a classe	
500.000			
2a "	458.000	2a "	
463.000			

3a	"	420.000	3a	"
425.000				
4a	"	405.000	4a	"
410.000				
5a	"	390.000	5a	"
395.000				
6a	"	375.000	6a	"
380.000				
7a	"	360.000	7a	"
365.000				
8a	"	338.000	8a	"
343.000				
9a	"	315.000	9a	"
320.000				

Al direttore generale sono applicabili le classi comprese tra la 1a e la 5a; al direttore unico tutte le classi e agli altri dirigenti le classi comprese tra la 4a e la 9a.

ALLEGATO "B"

TABELLA DELLE MENSILITA' SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITA' DI ANZIANITA'

(Art. 39 del contratto)

Anni di servizio utile Mensilità di retribuzione spettanti

1			1	2
	2	3		3
		4		4
				5
				6
				8
				8
			1/2	9
11	10		12	1/2
				11
				16
				1/2
				13
			1/2	14
20	1/2	15		22
				1/2
				16
				26
				1/2
				18
			1/2	19
				32
				1/2
				21
				36
				1/2
				24
23			38	1/2
				24
				42
				1/2
				26
				27
			1/2	
46	1/2	28		48
				1/2
				29
				52
				1/2
				ecc.

ALLEGATO "C"

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

(Art. 45 del contratto)

Articolo 1.

Ai sensi dell'art. 45 del contratto cui è allegato il presente regolamento, è istituita in Roma la Commissione per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nell'interpretazione e applicazione del suddetto contratto.

Articolo 2.

La Commissione è composta da tre membri, di cui uno nominato dalla SNEBI, uno nominato dall'Organizzazione sindacale dei dirigenti stipulante il presente contratto e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale tra i funzionari aventi grado almeno pari a quello di dirigente superiore.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

Articolo 3.

Per ciascuna delle anzidette Organizzazioni può partecipare ai lavori della Commissione, senza voto, un consulente.

Articolo 4.

La Commissione è investita delle vertenze su istanza di una delle Organizzazioni stipulanti. Tale istanza deve essere comunicata all'altra Organizzazione a mezzo di foglio raccomandato con avviso di ricevimento.

Articolo 5.

Per ogni vertenza sottoposta all'esame della Commissione viene redatto un verbale.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I singoli membri possono far constatare a verbale quelle "dichiarazioni di voto" che ritengono opportune.

Articolo 6.

I membri di cui all'art. 2 non possono essere Amministratori o dipendenti del Consorzio al quale si riferisce la questione in esame.

Articolo 7.

Le riunioni della Commissione avranno luogo presso la sede di una delle Organizzazioni stipulanti, o in altra località,

d'intesa tra le Organizzazioni stesse.

La scelta della data di convocazione avviene d'accordo fra le Organizzazioni, restando peraltro stabilito che le varie questioni debbono essere esaminate entro due mesi dalla comunicazione dell'istanza di cui all'art. 4.

La designazione dei componenti la Commissione e di un uguale numero di supplenti deve avvenire almeno 15 giorni prima della riunione, con comunicazioni scambiate fra le parti.

Articolo 8.

Per le vertenze di carattere applicativo riguardanti casi specifici le due Organizzazioni si impegnano a convocare le parti interessate (Consorzio e Dirigente) entro 15 giorni dalla decisione, per la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 9.

Il presente regolamento ha la decorrenza e la durata del contratto collettivo richiamato al precedente art. 1.

ALLEGATO "D"

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DIRIGENTE E LA INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI STIPENDIO

Articolo 1.

Ai sensi dell'art. 3 del contratto cui è allegato il presente regolamento, è istituita in Roma la Commissione permanente per la classificazione del dirigente e la individuazione della classe di stipendio.

Articolo 2.

La composizione della Commissione permanente è determinata in conformità a quanto previsto dai commi 3° e 4° dell'art. 3 del contratto cui è allegato il presente regolamento.

Articolo 3.

Ferma restando la disposizione di cui al 5° comma dell'art. 3 del contratto cui è allegato il presente regolamento, la Commissione all'atto del suo insediamento provvederà a concordare un calendario delle riunioni mensili ed a programmare autonomamente l'ordine dei lavori.

Di ciascuna delle riunioni sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione che sarà nominato, su concorde designazione dei componenti, all'atto dell'insediamento della Commissione stessa.

La sede della Commissione, anche agli effetti di quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento, è in Roma, Via di S.Teresa, n. 23, restando comunque salva la facoltà della Commissione stessa di programmare, anche in relazione a specifiche esigenze istruttorie, le località di svolgimento di singole riunioni.

Articolo 4.

La Commissione per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali dovrà richiedere ai singoli Consorzi tutti gli elementi istruttori ed in particolare quelli concernenti:

- a) la natura e l'attività dei singoli Enti;
- b) l'estensione del comprensorio consortile, con indicazione di eventuali suddivisioni territoriali dello stesso;
- c) i programmi e l'attività svolta nell'ultimo quinquennio;
- d) l'importo dei ruoli di contribuzione ordinari e straordinari dell'anno;
- e) l'organizzazione dei servizi e degli uffici consortili, quale risulta dal regolamento organico debitamente approvato dall'autorità di vigilanza o da altri atti deliberativi adottati;

f) il numero degli impiegati con rapporto di ruolo, distinti per fasce funzionali, con la indicazione altresì della consistenza numerica di ciascuna fascia;

g) il numero degli impiegati in servizio con rapporto a tempo indeterminato, distinti per fasce funzionali, con la indicazione altresì della consistenza numerica di ciascuna fascia;

h) il numero degli eventuali impiegati con rapporto a termine, con indicazione della data di cessazione del rapporto;

i) la eventuale presenza in servizio di personale svolgente prestazioni a favore di più Consorzi.

Articolo 5

Gli elementi istruttori indicati nel precedente art. 4 dovranno essere comunicati direttamente dagli stessi Consorzi alla Commissione, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, da inoltrare alla sede della Commissione, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Articolo 6.

La Commissione ha la facoltà di richiedere sugli elementi istruttori raccolti chiarimento ed approfondimenti agli amministratori e ai dirigenti degli enti medesimi.

Articolo 7.

La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente mediante raccomandata, da inoltrarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 8.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di almeno due rappresentanti delle due Organizzazioni.

Articolo 9.

La Commissione esprime la propria determinazione sulle materie sottoposte alla sua cognizione ai sensi di quanto previsto dai commi 1° e 2° dell'art. 3 del contratto cui è allegato il presente regolamento, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Detta determinazione sarà comunicata ai Consorzi e ai dirigenti interessati dalle rispettive Organizzazioni sindacali per i provvedimenti conseguenziali.

Articolo 10.

Le spese di funzionamento ed i lavori della Commissione saranno ripartite in modo paritario tra ciascuna delle due Organizzazioni sindacali firmatarie del presente regolamento, ferma restando la compensazione delle ulteriori spese che saranno affrontate dai singoli rappresentanti delle Organizzazioni medesime.

ALLEGATO "E"

REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI

(Art. 43 del contratto)

Articolo 1.

Le trattenute per contributi sindacali, da effettuarsi qualora sia stata rilasciata apposita delega da parte dell'interessato, vengono operate dal Consorzio nei confronti dei dirigenti tanto in servizio quanto in pensione nonché degli eventuali aventi causa di questi ultimi, beneficiari di pensione di reversibilità, il cui rapporto di lavoro, ovvero trattamento di pensione, sia disciplinato dal contratto cui si riferisce il presente regolamento.

Articolo 2.

La delega di cui all'articolo precedente deve essere redatta su apposito modulo, conforme all'accluso fac-simile, predisposto dal Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica (CIDA) firmatario

del summenzionato accordo.

Articolo 3.

L'importo dei contributi sindacali da trattenere sarà stabilito di anno in anno dal Sindacato Nazionale Dirigenti Bonifica, che ne darà tempestiva comunicazione, e sarà versato in due quote semestrali posticipate in coincidenza con il pagamento delle mensilità suppletive dei mesi di giugno e di dicembre.

Articolo 4.

Contestualmente alla riscossione delle trattenute il Consorzio dispone il versamento delle quote sindacali a favore della Organizzazione interessata, mediante accredito su apposito conto corrente che la Organizzazione stessa provvederà a precisare tempestivamente ai singoli Consorzi.

Articolo 5.

La delega ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata per ogni anno solare ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre, salve le ipotesi di cessazione del rapporto senza corresponsione della pensione consorziale.

La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.

In caso di revoca della delega, la trattenuta viene a cessare dal semestre solare successivo a quello nel quale la revoca stessa risulti pervenuta al Consorzio, sempreché effettuata entro il predetto termine del 31 ottobre.

Articolo 6.

Il rilascio e la revoca della delega, nonché la cessazione dal servizio con la corresponsione dell'intera indennità di anzianità debbono essere comunicati nominativamente e semestralmente dai Consorzi alla Organizzazione sindacale nazionale dei dirigenti firmataria dell'accordo cui si riferisce il presente regolamento.

Fac-simile

DELEGA

PER LA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE

Al Consorzio di Bonifica

.....

.....

.....

Io sottoscritto con la
presente delego codesto Consorzio, ai sensi del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro a trattenere sulla
mia (1) in due quote semestrali
coincidenti col pagamento delle mensilità suppletive dei mesi di
dicembre e giugno di ogni anno, la somma annua indicata, ai sensi
del regolamento delle trattenute per contributi sindacali,
dal Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica (CIDA) e ad
effettuarne il versamento per mio conto, quale mio contributo
sindacale, a favore del predetto Sindacato
..... a partire dal mese
(2) dell'anno

In fede

Data

(1) retribuzione o pensione

(2) dicembre o giugno

ALLEGATO "F"

REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE

(Articolo 43 del contratto)

Articolo 1.

Il contributo di assistenza contrattuale che i dirigenti in servizio dei Consorzi di bonifica intendono versare al Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica (CIDA) firmatario del contratto cui è allegato il presente regolamento, sarà corrisposto a tale Sindacato, tramite ritenuta sulla retribuzione da effettuarsi dai singoli Consorzi nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 2.

Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi, salva sempre la volontà contraria dei singoli dirigenti da manifestare, in ogni momento, attraverso l'inoltro al Consorzio dal quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all'allegato fac-simile che sarà, a cura dei Consorzi medesimi, consegnato a ciascun dirigente che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta del Consorzio da consegnarsi nel mese antecedente a quello in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta.

Resta comunque salva per il dirigente la possibilità di manifestare la volontà contraria alle ritenute in una forma equipollente a quella indicata nel comma precedente.

Articolo 3.

L'importo delle ritenute da effettuarsi sull'ammontare netto delle retribuzioni sarà stabilito di anno in anno dal Sindacato Nazionale Dirigenti Bonifica (CIDA) che ne darà tempestiva comunicazione.

Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi in due rate semestrali posticipate in coincidenza con le mensilità aggiuntive di giugno e di dicembre.

Articolo 4.

Il Consorzio dispone il versamento delle relative somme a

favore della Organizzazione sindacale sopra menzionata mediante accredito sull'apposito conto corrente intestato all'Organizzazione medesima.

Fac-simile

Al Consorzio di Bonifica

.....

.....

.....

Il sottoscritto con
la presente dichiara espressamente che non intende effettuare alcun versamento per contributo di assistenza contrattuale.

In conseguenza, nessuna ritenuta sulla retribuzione deve essere effettuata (o proseguita) da codesto Consorzio per il titolo sopra specificato dalla data di ricezione della presente dichiarazione la quale deve intendersi anche, per quanto di ragione, quale revoca espressa di ogni e qualsiasi assenso al riguardo prestato dal sottoscritto.

In fede

Data

ALLEGATO "G"

PREMESSE ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1-2-1977

Premesso

- che, a seguito delle indagini e degli studi compiuti dalla Commissione paritetica istituita ex articolo 8 dell'accordo

5-12-1973 e nel corso delle trattative è emersa l'impossibilità allo stato di pervenire alla individuazione di validi criteri fissi per un nuovo sistema retributivo basato su una classificazione dei Consorzi, così come auspicato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, giacché dalle risultanze delle predette indagini sono state confermate le diverse esigenze funzionali ed organizzative connesse alle dimensioni dell'ente, alla prevalente attività svolta da ogni singolo Consorzio, alla più o meno accentuata fase di operatività esecutiva, alle differenti realtà ambientali in cui i diversi Consorzi operano, nonché in ragione della particolare situazione derivante dalle auspiccate prospettive di rinnovamento dell'istituto consortile e dai programmi di ristrutturazione già in atto in alcune Regioni;

- che, conseguentemente, mentre si è proceduto alla delimitazione della sfera di applicazione del contratto e alla individuazione della figura del dirigente sulla base degli elementi organizzativi non si è potuto elaborare un sistema retributivo diverso da quello attualmente in vigore che fosse basato, come richiesto dalle Organizzazioni sindacali, su elementi fissi e predeterminati applicabili automaticamente da ciascun Consorzio;

- che peraltro le parti nell'attuale momento hanno ravvisato l'opportunità di procedere ugualmente al rinnovo del contratto nazionale prevedendo, tra l'altro, la istituzione, ai fini del perseguimento degli obiettivi qualificanti le proposte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, di una Commissione permanente per l'applicazione uniforme del contratto che garantisca certezza di classificazione al dirigente e corretta applicazione del contratto stesso da parte dei Consorzi;

- tutto ciò premesso, si stipula quanto segue...

(omissis).

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO 1980

Il giorno 29 gennaio 1980 in Roma presso la sede dello SNEBI Via S. Teresa, 23,

tra

lo SNEBI rappresentato dal Presidente dott. Bernardo Duse Masini, dal Vice Presidente dott. Giorgio Marra, dal Segretario Nazionale dott.ssa Anna Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative: dott. Riccardo Bortolotti, ing. Vincenzo La Veglia, prof. Giuseppe Lo Manto, dott. Renato Marsicola, avv. Celio Mastelli, dott. Enrico Quaini e Comm. Gaetano Zincone;

e

il SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI DELLA BONIFICA INTEGRALE E DEGLI ENTI DI SVILUPPO, aderente alla Federazione Nazionale Dirigenti dell'Agricoltura, facente capo alla Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (C.I.D.A.), rappresentato dall'avv. Manlio Mazza, Presidente del Sindacato - settore bonifica - e dalla Delegazione sindacale presieduta dal dott. Vittorio Muttoni e composta dai sigg.: ing. Ugo Gaetani, ing. Giovanni Morin, dott. Bruno Nardini, ing. Aldo Tironi, dott. Ludovico Turchetti e dott. Antonio Vercesi;

si sono concluse le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e di enti consortili similari di diritto pubblico e per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario, stipulandosi il presente accordo.

Art. 1

I contratti collettivi nazionali per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario rispettivamente del 28-7-1970 e del 28-11-1970, come modificati con gli accordi 5-12-1973 e 1-2-1977 sono rinnovati fino al 31-12-1981 con le seguenti modifiche e decorrenze:

a) nei minimi di stipendio base di cui alle tabelle allegate ai contratti sopra indicati è conglobata la somma corrispondente alla maggiorazione del 135% corrisposta a titolo di adeguamento al costo della vita per le variazioni intervenute fino al 1°-1-1977;

b) i minimi di stipendio base come sopra conglobati sono aumentati dei seguenti importi:

- a decorrere dal 1°-1-1979 L. 30.000 mensili; - a decorrere dal 1°-1-1980 L. 20.000 mensili; - a decorrere dal 1°-1-1981 L. 15.000 mensili;

Art. 2

a) A decorrere dal 1 luglio 1977 le variazioni del costo della vita daranno luogo alla corresponsione a tutti i dirigenti consorziali della indennità di contingenza nella misura e con la periodicità vigenti nel settore dell'industria secondo il meccanismo stabilito per i dirigenti industriali dal contratto collettivo nazionale 4-4-1975. Viene quindi abrogato, a decorrere dal 1°-1-1977, il sistema di adeguamento degli stipendi al costo della vita previsto nei contratti collettivi indicati all'art. 1. Il testo dell'art. 16 del c.c.n.l. 28-7-1970 e successive modifiche per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e dell'art. 15 del c.c.n.l. 20-11-1970 e successivi accordi modificativi per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario sono sostituiti quindi dal seguente testo:

- Indennità di contingenza -

"Le variazioni del costo della vita danno luogo alla corresponsione, a decorrere dall'1-7-1977, dell'indennità di contingenza nella misura e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dal contratto collettivo nazionale 4-4-1975 per i dirigenti industriali. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 1-2-1977, n. 12, convertito in Legge 31-3-1977, n. 91, le somme corrisposte a titolo di indennità di contingenza non possono essere conglobate nella retribuzione mensile".

b) All'art. 17 del c.c.n.l. 28-7-1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e all'art. 16 del c.c.n.l. 20-11-1970 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario e successivi accordi modificativi è aggiunto il seguente impegno a verbale:

IMPEGNO A VERBALE

"In relazione alle divergenze interpretative insorte in ordine alla portata della disposizione finale dell'art. 2 del D.L. 1-2-1977, n. 12, convertito in Legge 31-3-1977, n. 91, le parti convengono di corrispondere temporaneamente l'indennità di contingenza anche sulla 14a mensilità di stipendio, con l'intesa di adottare una diversa soluzione conforme alle determinazioni che saranno assunte, per effetto di una interpretazione avente portata generale, in tutti quei settori per i quali, per effetto del citato articolo 2, è stato modificato il sistema di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita".

c) Le variazioni dell'indennità di contingenza applicate a decorrere dall'1-7-1977 avranno effetto, sugli aumenti periodici di anzianità già maturati, al termine di ogni anno solare e con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Conseguentemente, gli aumenti periodici di anzianità saranno ricalcolati, al termine di ogni anno solare e con

applicazione dal 1° gennaio successivo, in base all'importo dell'indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre di ogni anno. Il testo del 1° comma dell'art. 13 del c.c.n.l. 28-7-1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e il testo del 1° comma dell'art. 12 del c.c.n.l. 20-11-1970 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario e successivi accordi modificativi sono sostituiti quindi dal seguente testo:

"L'anzianità di servizio prestato con la qualifica di dirigente comporta il diritto ad aumenti periodici dello stipendio base nella misura indicata dall'art. 1 del presente accordo non superiori complessivamente a sedici e ammontanti, ciascuno, al 5% (cinque per cento) dell'importo dello stipendio base medesimo.

I primi quattro aumenti hanno periodicità annuale, i successivi sette biennale e gli altri cinque triennale.

Al termine di ogni anno solare e con applicazione dal 1° gennaio successivo gli aumenti periodici maturati saranno ricalcolati in base all'importo dell'indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre di ogni anno".

d) A decorrere dal 1°-7-1977 le variazioni del costo della vita daranno luogo alla corresponsione a tutti i pensionati consorziali dell'indennità di contingenza di cui alla precedente lett. a) del presente accordo.

Il valore del punto per i pensionati è pari ai 9/10 o agli 8/10 del valore del punto applicato ai dirigenti in servizio a seconda che il titolare della pensione goda di un assegno pari ai 9/10 o agli 8/10 dell'ultimo stipendio.

Nell'ipotesi di opzione parziale per la pensione, il valore del punto, determinato ai sensi del comma precedente, sarà riproporzionato in relazione alla percentuale di pensione risultante dall'atto di opzione.

Il testo dell'art. 37 del c.c.n.l. 28-7-1970 è sostituito quindi dal seguente testo:

"Art. 37 - Indennità di contingenza per i pensionati - Le variazioni del costo della vita danno luogo alla corresponsione a tutti i pensionati, a decorrere dall'1-7-1977, dell'indennità di contingenza prevista all'art. 16, nella misura di cui ai successivi commi.

Il valore del punto per i pensionati è pari ai 9/10 o agli 8/10 del valore del punto applicato ai dirigenti in servizio a seconda che il titolare della pensione goda di un assegno pari ai 9/10 o agli 8/10 dell'ultimo stipendio.

Nell'ipotesi di opzione parziale per la pensione, il valore

del punto, determinato ai sensi del comma precedente, sarà riproporzionato in relazione alla percentuale di pensione risultante dall'atto di opzione".

e) A decorrere dal 1°-7-1977 a tutti i dirigenti in servizio e pensionati viene corrisposto a titolo di adeguamento degli stipendi e delle pensioni al costo della vita per le variazioni verificatesi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio '77 una somma di importo pari al valore di 11 punti di indennità di contingenza nella misura contemplata per i dirigenti in servizio e per i pensionati, rispettivamente, agli artt. 16 e 37.

Tale riduzione del numero dei punti da 13 a 11 viene convenzionalmente determinata per effetto della circostanza che le variazioni di aumento del costo della vita afferenti ai mesi di novembre e dicembre 1976 sono state retribuite con la percentuale compresa nel 135% conglobata ai sensi dell'art. 1.

f) Tutte le disposizioni contenute nel c.c.n.l. 28-7-1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e nel c.c.n.l. 20-11-1970 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario e successivi accordi modificativi, che fanno riferimento all'abrogato sistema di adeguamento degli stipendi e pensioni al costo della vita, sono modificate nel senso che si intendono richiamate, in luogo del citato sistema, le norme contenute nel presente accordo relative all'indennità di contingenza.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi indicati al 1° comma che risultino in contrasto o comunque incompatibili con le norme contenute nel presente accordo.

Art. 3

All'art. 14 del c.c.n.l. 28-7-1970 e all'art. 13 del c.c.n.l. 20-11-1970 sono apportate le seguenti modifiche:

- al secondo comma, rigo terzo, è eliminata la frase "con la stessa qualifica".

Vengono soppressi il terzo e quarto comma.

Le modifiche di cui sopra trovano applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui i due Consorzi siano entrambi iscritti al Fondo gestito dall'ENPAIA.

Art. 4

A decorrere dal 1°-1-1979 gli importi delle pensioni dirette, conseguenti a cessazioni di rapporti di lavoro intervenute sino al 31-12-1978, sono aumentate di una somma pari ai 9/10 o agli 8/10 degli importi indicati al precedente articolo 1 e con le stesse decorrenze indicate nello stesso articolo a seconda che il pensionato percepisca un assegno mensile di pensione calcolato sui 9/10 ovvero sugli 8/10 dello stipendio.

Nell'ipotesi di opzione parziale per la pensione, l'importo degli aumenti di cui sopra sarà riproporzionato in relazione alla percentuale di pensione risultante dall'atto di opzione.

Nell'ipotesi di pensione indiretta, l'importo degli aumenti di cui sopra sarà riproporzionato in relazione alla percentuale di pensione spettante agli aventi diritto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamentazione maturati.

Art. 5

Le indennità di anzianità e le pensioni conseguenti a cessazioni di rapporti di lavoro intervenute fra il 1° gennaio 1979 e la data di stipulazione del presente accordo debbono essere liquidate o riliquidate in conformità alle disposizioni contenute nell'accordo stesso.

Art. 6

Viene istituita una Commissione avente i seguenti compiti:

- 1) Effettuare uno studio in ordine ad una eventuale ristrutturazione del trattamento di quiescenza in atto, tenuto conto in ogni caso degli obblighi vigenti per il Fondo ENPAIA.
- 2) Esaminare se ed in quali limiti debbano essere introdotte le modifiche all'attuale disciplina delle tutele particolari del dirigente per i caso di fusione, soppressione o scissione dei Consorzi.

La Commissione è composta di 6 membri, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e 3 in rappresentanza dei Consorzi.

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine massimo di 6 mesi.

Art. 7

Dopo l'art. 17 del c.c.n.l. 28-7-1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e dopo l'art. 16 del c.c.n.l. 20-11-1970 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario sono inseriti, rispettivamente, l'art. 17 bis e 16 bis del seguente tenore: "Il Consorzio può annualmente attribuire ai dirigenti un compenso speciale tenuto conto del grado di intensità della attività svolta dal Consorzio".

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 FEBBRAIO 1981

Il giorno 3 febbraio 1981 in Roma

tra

lo SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Dott. Anna Maria Martuccelli e dal Dott. Antonio Pocci

e

il Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica Integrale e degli Enti di Sviluppo, aderente alla Federazione Nazionale Dirigenti dell'Agricoltura, facente capo alla Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda, rappresentato dal Presidente Avv. Manlio Mazza e dal Segretario Nazionale Dott. Vittorio Muttoni,

premesso

- che, in occasione del rilevamento del dato ISTAT del mese di novembre 1980 valevole ai fini della determinazione della variazione automatica dell'indennità di contingenza spettante ai dirigenti, è emerso che il meccanismo di arrotondamento adottato per il settore industria risulta differente rispetto a quello previsto per i dirigenti della Bonifica;

- che, conseguentemente, mentre per il settore industriale sono stati accertati 25 punti di indennità di contingenza maturati nel semestre maggio-novembre 1980, viceversa, per i dirigenti consorziali risultano maturati solo 24 punti in conformità al meccanismo di arrotondamento già in vigore, peraltro corrispondente al meccanismo vigente fino al 1979 nel settore industriale;

- che, allo scopo di adeguare la disciplina in atto per i dirigenti consorziali a quella in vigore per i dirigenti del settore industria, secondo le intese a suo tempo intervenute, è necessario procedere alla rettifica della indicazione contenuta alla lett. A) dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale 29/1/1980 dove viene richiamato il meccanismo stabilito per i dirigenti industriali del contratto collettivo nazionale 4/4/1975, dovendosi effettuare invece il richiamo al c.c.n.l. per i dirigenti industriali del 9/10/1979;

tutto ciò premesso

si stipula quanto segue:

il riferimento al contratto collettivo nazionale 4/4/1975 per i dirigenti industriali contenuto all'art. 2 lett. A) dell'accordo collettivo nazionale 29/1/1980, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, è sostituito con il riferimento al c.c.n.l. per i dirigenti industriali del 9/10/1979.